

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2597 del 08/05/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE E PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE, SANITARIA, ALBERGHIERA, DI COMUNITÀ IN GENERE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PARMENSE N. 198/D. DITTA "NILFISK SPA".
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2624 del 06/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto MAGGIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE E PRODOTTI PER LA PULIZIA INDUSTRIALE, SANITARIA, ALBERGHIERA, DI COMUNITÀ IN GENERE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PARMENSE N. 198/D. DITTA "NILFISK SPA".

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 19846 del 05/02/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 22664 del 06/02/2024, è stata presentata dalla Ditta "NILFISK SPA" (P.IVA 10803750156), con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "produzione di apparecchiature e prodotti per la pulizia industriale, sanitaria, alberghiera, di comunità in genere" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via Emilia Parmense n. 198/D, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, aventi recapito in pubblica fognatura;*
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;*

### Considerato che:

- con nota prot. n. 19843 del 05/02/2024, acquisita al prot. Arpae n. 22653 del 06/02/2024, il Comune di Piacenza ha richiesto integrazioni documentali per quanto attiene alle matrici "impatto acustico" e "scarichi";
- con nota prot. n. 29747 del 15/02/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa, comprese le integrazioni richieste dal Comune di Piacenza con la suddetta nota prot. n. 19843/2024;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 43961 del 06/03/2024, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "scarichi" (rif. Attività n. 7 del 26/03/2024 Sinadoc 7708/2024) risulta che:

- nello stabilimento sono svolte principalmente le operazioni di stoccaggio dei materiali, preparazione delle macchine e dei kit, imballaggio e spedizione delle attrezzature di pulizia commercializzate dalla ditta. E' presente un'area "officina e manutenzioni" nella quale vengono svolte le eventuali operazioni di riparazione, manutenzione e collaudi delle macchine e attrezzature;
- dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante in pubblica fognatura costituito dall'unione di:
  - acque reflue industriali assimilate alle domestiche, generate dall'attività saltuaria di lavaggio pezzi meccanici nel lavandino del reparto officina. A valle del pozzetto di prelievo fiscale è presente un pozzetto disoleatore;
  - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento trattate da n° 2 fosse biologiche;
  - acque meteoriche di piazzale e di copertura;
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato con la dicitura "ispezione" nella "Planimetria generale Stato di fatto – Tav. n. 01 del 28/11/2023" allegata all'istanza, è ubicato a valle del lavandino di reparto e a monte del pozzetto disoleatore;

**Rilevato** altresì che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso con le integrazioni (prot. ARPAE n. 43961 del 06/03/2024) la "Relazione tecnica di verifica di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 48752 del 13/03/2024 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nonché parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. RT003088-2024-P del 29/02/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 40100 in pari data, IRETI Spa ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico di cui trattasi recapitante in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 49361 del 19/03/2024, assunta al prot. ARPAE n. 52814 del 20/03/2024, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 687 del 18/03/2024 (allegata alla presente) con la quale è stato autorizzato lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ed è stata acquisita la "Relazione tecnica di verifica di impatto acustico", a firma del tecnico abilitato in acustica ambientale;

**Dato atto che:**

- in data 14/03/2024 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l'acquisizione della comunicazione antimafia, come previsto dall'art. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (prot. ingresso n. 0086737\_20240314);
- entro trenta giorni dalla data di consultazione della Banca Dati, non è pervenuta la comunicazione antimafia, come previsto dall'art. 88 c. 4 del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 88, comma 4-bis del citato D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, le Amministrazioni pubbliche procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
- il legale rappresentante ha sottoscritto la dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARPAE n. 80992 del 03/05/2024;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

## DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "NILFISK SPA" (P.IVA 10803750156), con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 27, per lo svolgimento dell'attività di "produzione di apparecchiature e prodotti per la pulizia industriale, sanitaria, alberghiera, di comunità in genere" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (PC), Via Emilia Parmense n. 198/D, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;

**2. di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito dal Comune di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 687 del 18/03/2024 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), con la quale è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

**3. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, avente recapito in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla Tabella 1 punto 5) della DGR 1053/2003;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 25 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione;
- d) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**4. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

**6. di dare atto altresì che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**